SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 105**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1043.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 46, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali;
revisione aziendale;
storia della popolazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 327

86G0376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1044.**

Modificazione allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, relativo ai corsi di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

ottica quantistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 328

86G0377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1045**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa;

statistica sociale;

demografia sociale;

storia economica contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 332

86G0378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Lison-Pramaggiore».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visti i propri decreti 4 giugno 1971 e 4 agosto 1971 con i quali sono state riconosciute rispettivamente le denominazioni di origine controllata «Cabernet di Pramaggiore e Merlot di Pramaggiore» e «Tocai di Lison» e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» con uno dei seguenti vitigni: «Tocai Italico», «Pinot Bianco», «Chardonnay», «Pinot Grigio», «Riesling Italico», «Sauvignon», «Verduzzo», «Merlot», «Cabernet», «Cabernet Franc», «Cabernet Sauvignon» e «Refosco dal peduncolo rosso» e l'integrazione nella denominazione di origine stessa delle denominazioni di origine controllata dei vini «Cabernet di Pramaggiore e Merlot di Pramaggiore» e «Tocai di Lison», nonché la modifica dei relativi disciplinari di produzione;

Visti il parere favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» con uno dei vitigni sopra specificati ed alle integrazioni nella detta denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» delle denominazione di origine «Cabernet di Pramaggiore e Merlot di Pramaggiore» e «Tocai di Lison», nonché la proposta di disciplinare di produzione dei vini «Lison-Pramaggiore» formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche ed ambientali nonché alla situazione tradizionale dei vini per i quali sono stati richiesti il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» e le relative integrazioni, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: «Tocai Italico», «Pinot Bianco», «Chardonnay», «Pinot Grigio», «Riesling Italico»,

«Sauvignon», «Verduzzo», «Merlot», «Cabernet», «Cabernet Franc», «Cabernet Sauvignon» e «Refosco dal peduncolo rosso» ed e approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1985.

Art. 2.

Le denominazioni di origine controllata: «Cabernet di Pramaggiore e Merlot di Pramaggiore» e «Tocai di Lison», riconosciute rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971 e 4 agosto 1971, sono modificate in «Lison-Pramaggiore» Cabernet, «Lison-Pramaggiore» Merlot e «Lison-Pramaggiore» Tocai e sono integrate nella denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore».

I relativi disciplinari di produzione approvati con i citati decreti del Presidente della Repubblica, sono modificati ed integrati nel disciplinare di produzione di cui all'art. 1.

Art. 3.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello della vendemmia 1985 con la denominazione di origine controllata di cui agli articoli 1 e 2 sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 4.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unico disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Lison-Pramaggiore» Tocai Italico, «Lison-Pramaggiore» Pinot Bianco, «Lison-Pramaggiore» Chardonnay, «Lison-Pramaggiore» Pinot Grigio, «Lison-Pramaggiore» Riesling Italico, «Lison-Pramaggiore» Sauvignon, «Lison-Pramaggiore» Verduzzo, «Lison-Pramaggiore» Merlot, «Lison-Pramaggiore» Cabernet, «Lison-Pramaggiore» Cabernet Franc, «Lison-Pramaggiore» Cabernet Sauvignon e «Lison-Pramaggiore» Refosco dal peduncolo rosso.

Allo scadere del suddetto periodo i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini «Lison-Pramaggiore» in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia devono essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il suddetto istituto di vigilanza, a seguito di sopralluoghi e controlli dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 6.

Ai vini «Lison-Pramaggiore» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioe commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1985

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1986
Registro n. 2 Foreste, foglio n. 331

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Lison-Pramaggiore» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Tocai Italico;
Pinot Bianco;
Chardonnay;
Pinot Grigio;
Riesling Italico;
Sauvignon;
Verduzzo;
Merlot;
Cabernet;
Cabernet Franc;
Cabernet Sauvignon;
Refosco dal peduncolo rosso,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 90% dalle corripondenti varietà di vitigno.

Possono concorrere, in misura non superiore al 10%, anche uve di analogo colore ottenute da varietà di vitigno di cui al presente disciplinare.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà di vitigno Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Tutte le specificazioni di cui al presente articolo devono essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Lison-Pramaggiore» devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:

provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di: Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;

provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;

provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'art. 3 del disciplinare di produzione del «Tocai di Lison», annesso al decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1971, è così delimitata:

partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso, fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte Girevole; segue a ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue, sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il Terzo Bacino e Canton fino a Cà la Bernarda.

La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati Nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue sempre verso sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del settimo Bacino (bonifica Prati Nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il

canale Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe; risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di o. Combattenti; quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segune ora verso ovest, la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola fino all'imbocco del canale S. Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo sino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo aver attraversato la strada Fausta (km 0,950) a nord di casa Borro.

La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palu Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di C. Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di C. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta (Latisana-Punta Sabbioni) in prossimità del ponte girevole Sindacale; segue verso sud-ovest la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto e del canale Nicèssolo fino all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamene l'argine della valle Grande, della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che passa per case Falconera; attraversa la «Bocca Volta» e proseguendo verso sud sull'argine del canale Nicèssolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.

All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i cui confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; segue a ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il canale fossa Bigai, passando dalla idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale Fossa Contarina di ponente; quindi procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare il canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

La zona di produzione delle uve del vino «Lison-Pramaggiore» Refosco dal peduncolo rosso è limitata al territorio delle province di Venezia e Pordenone incluso nella delimitazione sopradescritta.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro. Limitatamente alla zona a sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per Lugugnana, sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi.

Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di all'art. 2 non deve superare i q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il Pinot Grigio, i q.li 130 per lo Chardonnay, il Merlot, il Pinot Bianco e il Verduzzo e i q.li 120 per le restanti varietà di vitigno di cui all'art. 2 del presente disciplinare.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche la produzione stessa non superi del 20% il limite medesimo.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonché nei seguenti comuni:

provincia di Venezia: Ceggia, Eraclea, Noventa di Piave, S. Donà di Piave e Torre di Mosto;

provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo e Portobuffolè;

provincia di Pordenone: Casarsa della Delizia, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone e Prata di Pordenone;

provincia di Udine: Bertiolo, Codroipo e Latisana.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tocai Italico:

colore: paglierino più o meno carico con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, tendente al fruttato;
sapore: asciutto, talvolta morbido, vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, elegante, nobile;
sapore: asciutto, talvolta morbido, invitante e finissimo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot Grigio:
colore: da giallo paglierino ad ambrato con riflessi ramati;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Riesling Italico:
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, tendente all'acidulo, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon:
colore: giallo paglierino, talvolta paglierino dorato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, vellutato, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Verduzzo:
colore: paglierino talvolta dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, sapido, lievemente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Merlot:
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato, rosato se vinificato in bianco;
odore: vinoso piuttosto intenso, un po' erbaceo caratteristico e con profumo gradevole;
sapore: asciutto, talvolta morbido, giustamente tannico, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:
colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone o al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico mediamente erbaceo, con profumo più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno, erbaceo, giustamente acido e tannico, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet Franc:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico intensamente erbaceo e persistente;
sapore: asciutto, pieno, intensamente erbaceo, vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet Sauvignon:
colore: rubino intenso tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, erbaceo con profumo spiccato e persistente;
sapore: asciutto, pieno, erbaceo, vellutato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» può essere impiegata per designare vini spumanti naturali ottenuti da cuvées di mosti o vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti alle condizioni stabilite al precedente art. 2 del presente disciplinare.

La spumantizzazione deve essere effettuata nella zona indicata all'art. 5.

Il vino spumante «Lison-Pramaggiore» può essere immesso al consumo solo se risponde alle seguenti caratteristiche:

spuma: persistente;
aroma: delicato, caratteristico;
contenuto in zuccheri residui: non superiore a 35 g/l;
altre caratteristiche: come stabilite al precedente art. 6 per i singoli vitigni.

Art. 8.

La denominazione di orgine controllata «Lison-Pramaggiore» Tocai Italico può essere completata con la menzione specifica tradizionale «Lison Classico» solo per i vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti con il 100% del vitigno Tocai Italico e prodotti nella zona originaria più antica, comprendente le seguenti frazioni:

Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro;
Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore;
Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto; e parte del territorio amministrativo dei comuni di S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore.

Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'art. 7 del disciplinare di produzione del «Tocai di Lison», annesso al decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1971, è così delimitata:

partendo dalla località «Noiare» la linea di delimitazione segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria al Trovatore; continua lungo la strada statale n. 14 fino al ponte all'altezza del km 59; prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia, Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; segue il canale Taù per raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi; continua a nord-ovest lungo il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson. Da questo punto la delimitazione risale prima il canale Fosson e poi il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melanetto, che segue fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto-Belfiore; prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade; quindi continua lungo la strada comunale che in località Boschetto incrocia la strada statale n. 53; segue, verso nord-est, la strada statale n. 53 fino al limite di confine di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore (tra il km 104 ed il km 105). Da qui la linea di delimitazione segue, verso nord, il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore per incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Stucciàt, segue, prima verso nord poi a sud, detto limite di provincia, fino alla strada comunale la Stradatta che percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions e continua verso Pramaggiore, lungo detta strada provinciale raggiungendo l'incrocio con il viale Europa; segue il viale Europa fino alla strada comunale via Bassa, che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto Caomaggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon; segue la strada del Martignon per raggiungere l'incrocio con la strada comunale del Mazzalogo che percorre fino alla via Zamper, in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore; volge quindi a sud lungo la strada comunale fino all'incrocio con la strada statale n. 53 che segue per breve tratto fino al bivio con la strada per S. Giusto. Da questo punto lungo la strada per S. Giusto, in località «Noiare», raggiunge il punto di partenza della delimitazione.

Le uve destinate alla produzione del «Lison Classico» devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11 ed il vino al consumo dovrà avere una gradazione alcolica minima complessiva di almeno 11,5.

Art. 9.

I vini del tipo tranquillo: Merlot, Cabernet, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon della denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», qualora provengano da uve che assicurano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11 e siano immessi al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di almeno 11,5 e dopo due anni di invecchiamento per il tipo Merlot e di tre anni per i Cabernet, possono essere designati in etichetta con la menzione «riserva».

Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare designati con le menzioni aggiuntive «classico» e «riserva», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata al precedente art. 3 a dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A2570

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1986), **coordinato con la legge di conversione 18 aprile 1986, n. 120** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1986), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

Art. 2.

1. La validità del quadro I — ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — riportato nell'allegato *A* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986.

2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissata in 100 unità, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.

Art. 3.

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione, non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più, anziani in ruolo.

Art. 4.

1. La validità del quadro — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere *b*) e *c*) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato *B* della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

Art. 5.

1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La locuzione «personale non proveniente da carriere militari inferiori» contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, va interpretata nel senso di considerare carriera militare inferiore quella che, in base alla disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, prevede uno o più corrispondenti livelli retributivi.

Art. 6.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 7.

1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, integrato dall'articolo 17 della legge 19 dicembre 1985, n. 705, per gli aventi titolo al giudizio di idoneità a professore associato, avviene con il riconoscimento giuridico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio e senza ulteriore periodo di prova.

2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio stato di servizio.

Art. 8.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

2. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, *purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.*

2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

Art. 11.

(Soppresso)

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — L'art. 2 della legge di conversione dispone quanto appresso:

«1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

NOTE

Nota all'art. 1:

Il personale di cui all'art. 1 del D.L. n. 2/1985 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), è quello di cui agli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 21 e 22 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 (testo coordinato publicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1985). Il relativo trattamento economico è stato prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 1985 dall'art. 1 del citato D.L. n. 2/85. Successivamente il D.L. 30 dicembre 1985, n. 785 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) ne aveva disposto l'ulteriore proroga al 30 aprile 1986. La sua decadenza (sanata dapprima dall'art. 11 del presente decreto, il quale è stato soppresso dall'art. 1 della legge di conversione del presente decreto, e poi dall'art. 2 della medesima legge) aveva quindi reso necessario l'emanazione del presente decreto-legge.

Note all'art. 2:

— La legge n. 574/1980 concerne l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si riportano i testi del primo e secondo comma del relativo art. 6:

«Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani idonei e non iscritti in quadro e dei capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani idonei e non iscritti in quadro anche i capitani mai valutati con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 15 anni alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Nel periodo transitorio dal 1980 al 1985, i maggiori con anzianità di servizio permanente effettivo pari o superiore a 19 anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a 4 anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità, ma comunque non inferiore al 1° gennaio 1980».

— Il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito previsto dall'art. 3 della legge n. 804/1973 (Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) è di 1.379 unità.

Nota all'art. 3:

Il testo del primo comma dell'art. 28 della legge n. 574/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 2) è il seguente:

«Per gli anni 1981, 1982 e 1983 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani già valutati e di quelli mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, nove o più anni di permanenza nel grado ovvero diciotto o più anni di servizio nei gradi di ufficiale inferiore, compreso il periodo svolto da ufficiale di complemento ed esclusi gli eventuali periodi di interruzione. Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi oltre ai capitani già valutati anche quelli mai valutati aventi le anzianità di grado o di servizio predette alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi».

Note all'art. 4:

— Il testo del quinto comma, lettere *b)* e *c)*, e del sesto comma dell'art. 17 della legge n. 574/1980 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 2) è il seguente:

«Per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984:

(omissis);

b) l'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado; le promozioni, comunque, non possono decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1981. I maggiori che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già maturato o acquisito, in applicazione delle norme stabilite nel precedente quarto comma, quattro o piu' anni di grado vengono promossi conferendo loro nel grado di tenente colonnello anzianità corrispondente al 1° gennaio 1981;

— Per il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'art. 3 della legge n. 804/1973 v. nelle note all'art. 2.

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

Per i suddetti anni, le promozioni a colonnello degli ufficiali dei sei servizi tecnici sono attribuite alla data del 31 dicembre di ogni anno e gli ufficiali dei diversi servizi promossi al grado di colonnello sono iscritti nel ruolo del Corpo tecnico secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni».

Note all'art. 5:

— Il primo comma dell'art. 33 della legge n. 574/1980 prevede che per un periodo transitorio di tre anni dal 1° gennaio 1980 i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo. L'art. 3 della legge n. 186/1983 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 10 dicembre 1973, n. 804, e 20 settembre 1980, n. 574, e al decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 458, riguardanti il trattenimento in servizio dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza e l'avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate) prorogava il termine del periodo transitorio al 31 dicembre 1984.

— Si trascrive per opportuna conoscenza tutto il testo del terzo comma dell'art. 17 del decreto-legge n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione).

«Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali».

— La legge n. 312/1980 reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Nota all'art. 6:

Il D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980, è entrato in vigore il giorno successivo e cioè il 1° agosto 1980.

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 120 del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. nella nota precedente), integrato dall'art. 17 della legge n. 705/1985, il quale ha aggiunto in fine altri due commi, è il seguente:

«Art. 120 (*Passaggio ad altre amministrazioni*). — Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneità, possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università.

Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneità, il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'Università e l'anzianità di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinerà i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti.

Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede.

Il giudizio accerterà la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianità di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo.

Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione.

Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento».

Note all'art. 8:

— La legge n. 31/1979 concerne istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonchè nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo. Il relativo art. 3 reca nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo. Se ne trascrive per intero il quinto comma:

«Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri di concorso immediatamente precedente per lo stesso gruppo di discipline. Si deroga a tale divieto nella prima applicazione del presente provvedimento. Non possono altresì far parte delle commissioni i componenti dell'organo consultivo universitario nazionale. Eventuali modificazioni di stato giuridico di professore universitario o il determinarsi di situazioni di incompatibilità non influiscono sulla composizione delle commissioni già nominate».

— Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 6) è il seguente:

«Art. 44 (*Commissioni giudicatrici*). — Per ciascun raggruppamento di discipline è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione giudicatrice composta da cinque membri effettivi e da altri cinque membri per eventuali surroghe in caso occorra sostituire un membro effettivo.

Due dei membri effettivi e due di quelli da nominare per le surroghe devono appartenere alla fascia dei professori associati. I restanti membri debbono appartenere alla fascia dei professori ordinari.

Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti di cui uno appartenente alla fascia dei professori associati e uno appartenente alla fascia dei professori ordinari per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci fino ad un massimo di nove commissari.

Nella prima applicazione del presente decreto, in mancanza dei professori associati, la commissione è composta di soli professori ordinari e straordinari.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione per professore associato. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri della commissione del concorso ad associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline.

Non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio universitario nazionale».

Note all'art. 9:

— L'art. 6 della legge n. 705/1985 sostituisce integralmente l'art. 24 del D.P.R. n. 382/1980 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 6), che risulta pertanto essere il seguente:

«Art. 24 (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzanti divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età».

— Per il testo dell'art. 17 della citata legge, il quale ha aggiunto due commi all'art. 120 del D.P.R. n. 382/1980, v. nella nota all'art. 7.

Nota all'art. 10:

Si riportano i primi quattro commi dell'art. 10 del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), così come sostituiti dalla legge di conversione n. 79/1983:

«Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

È fatto in ogni caso, salvo l'importo di L. 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.

La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.

Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti».

Note all'art. 2 della legge di conversione:

— Il D.L. n. 594/1985 recava disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici.

— Il D.L. n. 785/1985 recava lo stesso argomento del presente decreto.

86A3488

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 1986.

Rimborso all'Automobile club d'Italia delle maggiori spese generali per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, che approva la convezione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI) i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali;

Vista l'istanza avanzata dell'Automobile club d'Italia per ottenere, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 27 della succitata convenzione, il rimborso dei maggiori costi sopportati nell'anno 1985 per spese generali;

Visti i decreti ministeriali 17 ottobre 1983, 2 aprile 1984 e 23 aprile 1985 con i quali si è proceduto al pagamento delle maggiori spese generali relative agli anni dal 1979 al 1982, all'anno 1983 ed all'anno 1984;

Considerato che, giusta la tabella riportata a pag. 2/7 dell'appendice al documento tecnico 7 aprile 1978 allegato alla convenzione, l'importo da rivalutare per l'anno 1985 (L. 6.721.000.000) diminuito del 10 per cento non revisionabile, ammonta a L. 6.048.900.000 e non a L. 6.048.907.200, come richiesto dall'ACI;

Vista la nota n. 6092 del 20 marzo 1986, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, fatto 100 il 1978, è stata per l'anno 1985 del 164,7%;

Ritenuto che, per quanto precedentemente detto, le maggiori spese generali da rimborsare per l'anno 1985 ammontano a L. 9.962.538.300;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia compete il rimborso della somma di L. 9.962.538.300 per le maggiori spese generali relative all'anno 1985.

La somma suindicata deve essere addebitata allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto per ciascun ente riscosso per tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio nell'anno 1985.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 della convezione ACI-Finanze approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980 e con l'applicazione dei criteri sopra indicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 9.962.538.300 come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1986
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 209

86A3439

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 marzo 1986.

Ristrutturazione della Direzione generale impiegati civili del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 12 novembre 1966), concernente costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili della Difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 settembre 1973), concernente modifiche al decreto ministeriale 30 settembre 1966;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1981), concernente modifiche ai decreti ministeriali 30 settembre 1966 e 30 giugno 1973;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche all'inzidetto decreto ministeriale, per l'effetto delle innovazioni introdotte dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive disposizioni sul pubblico impiego;

Udito il parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza del 25 ottobre 1985;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, già modificato con i decreti ministeriali 30 giugno 1973 e 12 novembre 1981, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate o che, comunque, riservi a sé; emanazione ordini di servizio; pratiche relative al personale in servizio presso la direzione

generale; pubbliche relazioni; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più servizi; relazioni generali inerenti l'attività della direzione generale; rapporti con il dipartimento della funzione pubblica e la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; amministrazione delle quote dei capitoli di bilancio relativi alle missioni ed al lavoro straordinario di competenza della direzione generale, nonché, per quel che concerne le missioni, liquidazione dei fogli di viaggio relativi a tutto il personale impiegatizio dell'area centrale; impiego del personale ausiliario, amministrazione del personale in attesa di destinazione di servizio; onorificenze; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza; attività certificativa; tenuta pratiche classificate; servizio riproduzione atti; archivio della direzione generale; liquidazione compensi per docenze in corsi e seminari svolti, e varie.

Ufficio segreteria del consiglio di amministrazione:

adempimenti relativi alle convocazioni del consiglio di amministrazione; raccolta ed istruttoria degli elementi di valutazione da sottoporre al consiglio di amministrazione; redazione, perfezionamento e conservazione dei verbali delle sedute; attività propulsiva e conseguenziale; rapporti informativi, titoli e note di demerito; rilascio copie.

Ufficio studi e ricerche:

studi in particolare materie di competenza della direzione generale; esame degli atti parlamentari, stampa, giurisprudenza amministrativa ed altre questioni di massima; studi e sviluppo di nuove procedure di lavoro per l'accentuazione del processo di decentramento amministrativo per la individuazione di strutture organiche funzionali; contatti con gli uffici personali civili, centrali e periferici per questioni di massima; ricerche e raccolte giurisprudenziali, normative e dottrinarie; risposte interrogazioni parlamentari; comunicazioni alle organizzazioni sindacali sui provvedimenti di carattere generale inerenti alla direzione generale; studi ai fini della automazione dei vari servizi della direzione generale; rilevazioni statistiche varie.

Ufficio del capo del personale:

1ª Divisione - Disciplina:

pratiche relative alla disciplina del personale; rapporti con gli organi di polizia e gli uffici giudiziari;

2ª Divisione - Matricola:

tenuta stati matricolari; variazioni; aggiornamenti; elezioni rappresentanti del personale.

1º Settore: reclutamento, impiego, inquadramenti, corsi:

3ª Divisione - Assunzioni:

tabelle organiche delle qualifiche funzionali e profili professionali; tenuta ed aggiornamento ruoli; concorsi e prove selettive; assunzioni dirette; procedure e provvedimenti di avanzamento.

4ª Divisione - Impiego:

impiego del personale; decreti di conferimento di incarichi; autorizzazioni varie; amministrazione del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare (stato e avanzamento).

5ª Divisione - Qualifiche funzionali e profili professionali - Corsi ed addestramento del personale:

materia relativa all'inquadramento del personale nei profili professionali; gestione del regime di assestamento delle posizioni individuali; procedure per l'adeguamento dei profili alle esigenze dell'amministrazione; istituzione corsi; attività relativa ai contratti riguardanti i corsi ed il funzionamento della scuola di aggiornamento e di perfezionamento per il personale civile; interventi relativi ai quadri docenti dei corsi; contatti con istituti didattici.

2º Settore: stato giuridico:

6ª Divisione - Modifiche nella posizione di stato:

conferma nomina a ruolo; congedi straordinari e assenze dal servizio in genere; aspettative; comandi; collocamenti fuori ruolo; cessazioni dal servizio per cause varie; autorizzazioni alle cure e ricoveri.

7ª Divisione - Riconoscimenti relativi al servizio:

riscatti, ricongiunzioni, posizioni assicurative, procedure per il riconoscimento di dipendenze da causa di servizio, equi indennizzi, spese di cura e relative liquidazioni; liquidazioni delle indennità di fine rapporto.

3º Settore: trattamento economico:

8ª Divisione - Trattamenti economici fissi:

trattamenti economici fissi individuali e relativa normativa.

9ª Divisione - Trattamenti economici eventuali - Contrattazione decentrata:

trattamenti economici eventuali ed accessori e relativa normativa, indennità di rischio, compenso lavoro straordinario, indennità di missione, indennità di trasferimento, ed analoghe; attività propulsiva e di coordinamento in materia di contrattazione decentrata.

4º Settore: bilancio e liquidazioni:

10ª Divisione - Bilancio:

amministrazione capitoli di bilancio del personale.

11ª Divisione - Liquidazioni e stipendi:

liquidazione stipendi, trasferimenti e indennità varie del personale dell'amministrazione centrale, escluso quanto e competenze dell'ufficio del direttore generale; rimborsi per visite fiscali; liquidazione spese e competenze autorizzate o disposte dalla Direzione generale a personale, enti o società anche fuori dalla sede di Roma. Gestione provvedimenti di liquidazione maggiori somme per interessi e danni per tutto il personale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4

Il Ministro: SPADOLINI

86A3360

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 7 maggio 1986.

Ulteriori misure per l'applicazione delle norme previste dall'ordinanza 2 maggio 1986 concernente disposizioni cautelari contingibili ed urgenti ai fini della protezione della popolazione dai fenomeni di radioattività ambientale connessa all'episodio di Chernobyl.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza del 2 maggio 1986 concernente disposizioni cautelari contingibili ed urgenti ai fini della protezione della popolazione dai fenomeni di radioattività ambientale, connessa all'episodio di Chernobyl, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 100 del 2 maggio 1986;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure per l'applicazione delle disposizioni previste dalla suddetta ordinanza sino a quando permane l'attuale situazione anormale della radioattività ambientale;

Ordina:

Art. 1.

Gli stabilimenti industriali che praticano la conservazione in scatola o in altre confezioni, mediante sterilizzazione o impiego delle basse temperature, dei prodotti vegetali indicati nel primo comma dell'art. 1 della medesima ordinanza, devono dare tempestiva comunicazione ai prefetti e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti dei dati di identificazione dei lotti di produzione che si riferiscono alle partite dei predetti vegetali raccolti successivamente al 1° maggio 1986.

La merce conservata di cui al precedente comma, potrà essere messa in commercio dopo un periodo di deposito non inferiore a 15 giorni dal confezionamento.

Art. 2.

Gli stabilimenti che praticano il trattamento termico, U.H.T. o di sterilizzazione, del latte destinato al consumo alimentare diretto, utilizzando latte raccolto presso le aziende agricole nazionali o proveniente dall'estero, devono apporre in chiaro sulle relative confezioni, oltre la data riferita al termine minimo di conservazione anche quella di confezionamento.

Art. 3.

Le suddette disposizioni restano in vigore sino a nuovo ordine che sarà emanato con il ritorno alla normalità della radioattività ambientale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le norme della presente ordinanza, che entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A3558

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 gennaio 1986, n. **145.**

Autorizzazione all'Automobile club di Pordenone ad acquistare un immobile.

N. 145. Decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Pordenone viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 70.000.000, e con il costo di ristrutturazione completamente a carico della ditta venditrice, una porzione di un immobile sito in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), via Sarpi, censita al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 20, mappali 233, 1073 e 1074, di proprietà del geom. Paolo Mancini, come da atto preliminare di compravendita 9 luglio 1985, registrato a Pordenone in data 17 luglio 1985 al n. 3124, da adibire a sede degli uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 293

86G0435

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **146.**

Autorizzazione all'Automobile club di Brescia ad acquistare un immobile.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Brescia viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 232.627.850, un'area edificabile sita in Brescia, località S. Polo, via Mantova, di complessivi mq 19565, distinta al nuovo catasto terreni con i mappali n. 50, foglio n. 214 e numeri 1p., 18p. e 19p. del foglio 216, di proprietà del comune di Brescia, come da atto di compravendita 21 dicembre 1984, registrato a Brescia in data 24 dicembre 1984 al n. 16127, da adibire a sede degli uffici dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1986
Registro n. 4 Turismo, foglio n. 292

86G0434

DECRETO 10 febbraio 1986, n. **147.**

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in una somma di L. 27.919.100, disposto dalla sig.ra Catenacci Luigia ved. Mariani con testamento olografo 20 aprile 1983, pubblicato in data 7 luglio 1983, n. 84384/9262 di repertorio, a rogito dott. Acquarone Domenico, notaio in Milano, registrato a Milano in data 21 luglio 1983 al n. 17621.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 48

86G0436

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione del comitato per le celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica

Con decreto 10 aprile 1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1986, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 213, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato avente il compito di promuovere, predisporre e coordinare le iniziative e le manifestazioni per la celebrazione del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica.

Il comitato è così composto:

senatore a vita Leo Valiani, presidente;

on. prof. Giuliano Amato, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Giovanni Bottiglieri, capo dell'ufficio per il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Sandro Gori, capo dell'ufficio cerimoniale e rappresentanza del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

prof. Paolo Colombo, capo dell'ufficio per il coordinamento interministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Stefano Rolando, direttore generale delle informazioni, dell'editoria, della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

86A3490

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 6 Difesa, foglio n. 395, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro
(Alla memoria)

Tripodi Carmine, nato a Torre Orsaia (Salerno) il 14 maggio 1960, brigadiere dei carabinieri della legione carabinieri di Catanzaro. — Comandante di stazione distaccata, già distintosi in precedenti operazioni di servizio contro agguerrite cosche mafiose, conduceva prolungate, complesse e rischiose indagini che portavano all'arresto di numerosi temibili associati ad organizzazioni criminose, responsabili di gravissimi delitti. Fatto segno a colpi di fucile da parte di almeno tre malviventi, sebbene mortalmente ferito, trovava la forza di reagire al proditorio agguato riuscendo a colpirne uno, dileguatosi poi con i complici. Esempio di elette virtù militari e di dedizione al servizio spinto fino al sacrificio della vita. — Agro di S. Luca (Reggio Calabria), 6 febbraio 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 6 Difesa, foglio n. 398, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'oro
(Alla memoria)

Principato Alfonso, nato ad Agrigento il 27 febbraio 1945, appuntato dei carabinieri della legione carabinieri di Palermo. — Durante un servizio perlustrativo inseguiva tre malfattori che dopo aver consumato due rapine a mano armata, abbandonato il mezzo sul quale viaggiavano, cercavano di far perdere le loro tracce con la fuga nei campi. Raggiunto, dopo reiterati conflitti a fuoco, uno dei rapinatori, mentre con determinazione e sprezzo del pericolo lo affrontava, veniva da questi mortalmente ferito. Fulgido esempio di elette virtù militari spinto fino al sacrificio della vita. — Racalmuto (Agrigento), 15 aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 6 Difesa, foglio n. 399, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Natale Oronzo, nato a Cellamare (Bari) il 10 novembre 1963, carabiniere della legione carabinieri di Torino. — Nel corso di controllo notturno di autovettura in transito, il parigrado più anziano, unitamente al quale espletava servizio, veniva proditoriamente minacciato con una pistola da uno dei tre occupanti — risultato poi pericoloso terrorista ricercato per omicidio ed altri gravi delitti — che intimava ad entrambi di deporre le armi. Con fredda determinazione e tempismo, nonostante l'incombente pericolo, esplodeva in rapida successione due colpi con l'arma in dotazione e coadiuvato dal commilitone, anch'egli nel frattempo intervenuto con azione di fuoco, traeva in arresto il malvivente, rimasto ferito, ed i suoi complici. — Borgone di Susa (Torino), 15 giugno 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 6 Difesa, foglio n. 396, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Santonastaso Pasquale, nato a Maddaloni (Caserta) il 5 febbraio 1938, appuntato dei carabinieri della legione carabinieri di Napoli. — A diporto in abito civile e disarmato affrontava, con alto senso del dovere cosciente sprezzo del pericolo e ferma determinazione, due malfattori che, pistola in pugno, avevano fatto irruzione a scopo di rapina in un ufficio distaccato di polizia urbana, ove si trovava occasionalmente. Sebbene ferito da colpi esplosigli contro dai criminali, persisteva nel suo eroico comportamento sino a costringere i malviventi alla fuga. — Casoria - frazione Arpino (Napoli), 7 dicembre 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 6 Difesa, foglio n. 397, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Revocaria Raffaele, nato a Napoli il 2 gennaio 1964, carabiniere della legione carabinieri di Palermo. — Nel corso di attività perlustrativa interveniva in un conflitto a fuoco tra l'appuntato capo servizio e tre malfattori che poco prima avevano consumato due rapine a mano armata. Con coraggiosa determinazione e sprezzo del pericolo continuava l'azione, anche dopo che il graduato era rimasto mortalmente ferito da uno dei malviventi, facilitando così la cattura di tutta la banda. — Racalmuto (Agrigento), 15 aprile 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 6 Difesa, foglio n. 400, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Calabrese Mario, nato a Bari il 27 settembre 1961, carabiniere della legione carabinieri di Torino. — Nel corso di controllo notturno di autovettura in transito, unitamente a parigrado meno anziano, veniva proditoriamente minacciato con una pistola da uno dei tre occupanti — risultato poi pericoloso terrorista ricercato per omicidio ed altri gravi delitti — che imponeva ad entrambi di deporre le armi. Con fredda determinazione, nonostante l'incombente pericolo esplodeva in rapida successione — a sostegno di analoga azione del collega — alcuni colpi con l'arma in dotazione e coadiuvato dal commilitone traeva in arresto il malvivente, rimasto ferito, ed i suoi complici. — Borgone di Susa (Torino), 15 giugno 1984.

86A3385

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986 è stata sanzionata la medaglia d'argento al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore del capitano dell'Esercito germanico Daumiller Werner, nato a Zeitlofs (Baviera) il 24 settembre 1914, appartenente allo Sperrverband n. 288, con la seguente motivazione: in fase di ripiegamento, difendeva strenuamente località di grande importanza strategica, opponendo efficace reazione all'offesa aerea e terrestre dell'avversario, dando prova costante di calma e sprezzo del pericolo. — Africa settentrionale (A.S.), dicembre 1941.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986 è stata sanzionata la medaglia d'argento al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore del s. ten. dell'Esercito germanico Schroetter Helmut, nato a Kassel il 4 settembre 1920, appartenente al 2./A.A.3, con la seguente motivazione: comandante di un gruppo di autoblinde, già decorato della campagna di Francia, nel corso di duri combattimenti, dava prova di coraggio e valore, distruggendo mezzi corazzati dell'avversario e catturando prigionieri, assolvendo difficili compiti esplorativi e comunicando preziose notizie quale ufficiale informatore. In altra circostanza, abbatteva in fiamme un velivolo avversario. — Africa settentrionale (A.S.), novembre 1941-febbraio 1942.

86A3384

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di ottantanove dipendenti dalla S.p.a. Pugi di Montale (Potenza), occupati presso lo stabilimento di Montale, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 settembre 1985 al 21 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di novantatre dipendenti addetti ai reparti assemblaggio, accessori, stiro, collaudo, taglio, preparazioni, asole, bottoni, davanti, magazzino e grafici (nonché due autisti) dipendenti dalla S.p.a. Mariella, occupati presso lo stabilimento di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 dicembre 1985 al 2 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di ventinove impiegati dipendenti dalla ditta S.p.a. Landy Freres di Rastignano di Pianoro (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Rastignano di Pianoro (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 29 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di ventidue dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche di Rubiera di Rubiera (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di Rubiera, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 agosto 1984 al 29 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di undici dipendenti dalla soc. Ceza - Costruzioni elettroniche Zaccagnini Anchise, occupati presso lo stabilimento di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 4 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 gennaio 1985 al 25 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di ventisette operaie e una impiegata dipendenti dalla ditta Puli - Ma.Ga. di Mostacchini Anna Maria, con sede in Gavorrano (Grosseto), occupati presso lo stabilimento di Gavorrano (Grosseto), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 3 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di dodici dipendenti dalla S.p.a. Cartiera D. Romanello F., occupati presso lo stabilimento di Basaldella di Campoformido (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 novembre 1985 al 22 novembre 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di tre dipendenti dalla S.r.l. Pag-Bel, occupati presso lo stabilimento di Rubiera (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1985 al 25 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di trentanove dipendenti dalla S.p.a. Garbopress, con sede in Soragna (Parma), occupati presso lo stabilimento di Soragna (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° maggio 1985 al 27 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di venti dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Italbima di Villanova di Castenaso (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Castenaso (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 febbraio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di ventitre dipendenti dalla S.n.c. F.lli Arrigoni, occupati presso lo stabilimento di Bertinoro (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 8 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 marzo 1985 al 23 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di otto dipendenti dalla S.p.a. Ricom, con sede in Castellarano (Reggio Emilia), occupati presso lo stabilimento di Castellarano (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1985 al 28 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di seicentotrenta dipendenti dalla ditta Daldi & Matteucci, stabilimento di Porretta Terme (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Porretta Terme (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 37,50 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 febbraio 1984 al 15 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di sedici dipendenti dalla S.p.a. Edil-Tubi di Longiano (Forlì), occupati presso lo stabilimento di Longiano (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 aprile 1984 al 2 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di centotre dipendenti dalla S.p.a. Maref, occupati presso lo stabilimento di Bondeno (Ferrara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 38 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 febbraio 1984 al 27 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di settantanove dipendenti dalla S.r.l. Intercosmo, occupati presso lo stabilimento di Padulle di Sala Bolognese (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 aprile 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di trentanove dipendenti dalla S.p.a. Mazzanti Aldo, occupati presso lo stabilimento di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 giugno 1985 all'8 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di otto impiegati dipendenti dalla S.p.a. Bertani, occupati presso lo stabilimento di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 28 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di quarantatre dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Della Robbia, occupati presso lo stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 novembre 1985 al 17 novembre 1986.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di tredici dipendenti dalla S.n.c. Bordonificio Polito di Cesena (Forlì), occupati presso lo stabilimento di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 26 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di quindici dipendenti dalla S.n.c. Bordonificio Polito di Cesena (Forlì), occupati presso lo stabilimento di Cesena (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 12 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 maggio 1984 al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 in favore di tre lavoratrici dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari mensa aziendale presso la ditta Marini, occupati presso lo stabilimento di Alfonsine (Ravenna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1985 al 30 marzo 1986.

86A3232

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «U. Montanari» di Sannazzaro de' Burgondi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 8905/II/2 del 10 gennaio 1985 la scuola media statale «U. Montanari» di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) è autorizzata ad accettare la donazione consistente in L. 5.000.000 (in B.T.P. del 16%, serie 154, n. 40/915, scadente al 1° gennaio 1986), disposta dai coniugi Renzo Montanari e Maria Rastaldi Montanari con atto a rogito del notaio U. Reitano di Mede in data 2 ottobre 1984, per la costituzione di nuove borse di studio in favore di studenti meritevoli della predetta scuola, in memoria della figlia dei donanti Mariangela Montanari.

86A3396

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 2 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 54, il signor Alfredo Maggi è stato nominato direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del decreto stesso.

86A3559

Estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica 6 % - 1972/1987

Si rende noto che il giorno 24 maggio 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle ventitre serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1972/1987, emessi in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 25 febbraio 1972, n. 13 e decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il giorno 26 maggio 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di undici serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti delle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A3532

MINISTERO DEL TESORO

N. 81

Corso dei cambi del 29 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1492,750	1492,750	1492,80	1492,750	1493 —	1492,80	1492,850	1492,750	1492,750	1492,75
Marco germanico	686,700	686,700	686,93	686,700	686,75	686,75	686,800	686,700	686,700	686,70
Franco francese	215,500	215,500	215,30	215,500	215,50	215,48	215,460	215,500	215,500	215,50
Fiorino olandese	609,050	609,050	609,25	609,050	609 —	609,12	609,200	609,050	609,050	609,05
Franco belga	33,670	33,670	33,68	33,670	33,75	33,67	33,670	33,670	33,670	33,67
Lira sterlina	2311 —	2311 —	2312 —	2311 —	2311 —	2311 —	2311 —	2311 —	2311 —	2311 —
Lira irlandese	2089,250	2089,250	2091 —	2089,250	2089 —	2088,87	2088,500	2089,250	2089,250	—
Corona danese	185,510	185,510	185,65	185,510	185,50	185,50	185,500	185,510	185,510	185,50
Dracma	10,910	10,910	10,90	10,910	—	—	10,900	10,910	10,910	—
E.C.U.	1475,400	1475,400	1477 —	1475,400	1475,50	1475,50	1475,600	1475,400	1475,400	1475,40
Dollaro canadese	1080,750	1080,750	1081 —	1080,750	1081 —	1080,82	1080,900	1080,750	1080,750	1080,65
Yen giapponese	8,896	8,896	8,90	8,896	8,89	8,89	8,895	8,896	8,896	8,89
Franco svizzero	820,250	820,250	821,50	820,250	820 —	820,37	820,500	820,250	820,250	820,25
Scellino austriaco	97,570	97,570	97,73	97,570	97,50	97,58	97,590	97,570	97,570	97,57
Corona norvegese	216,030	216,030	216,10	216,030	216 —	216,02	216,010	216,030	216,030	216,02
Corona svedese	212,720	212,720	212,90	212,720	212,75	212,73	212,750	212,720	212,720	212,72
FIM	302,090	302,090	302,50	302,090	302 —	302,22	302,350	302,090	302,090	—
Escudo portoghese	10,220	10,220	10,25	10,220	10,25	10,24	10,270	10,220	10,220	10,22
Peseta spagnola	10,779	10,779	10,79	10,779	10,75	10,77	10,778	10,779	10,779	10,77
Dollaro australiano	1101,500	1101,500	1102 —	1101,500	1102 —	1102,25	1103 —	1101,500	1101,500	1101,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1492,800
Marco germanico	686,750
Franco francese	215,480
Fiorino olandese	609,125
Franco belga	33,670
Lira sterlina	2311 —
Lira irlandese	2088,875
Corona danese	185,505
Dracma	10,905
E.C.U.	1475,500
Dollaro canadese	1080,825
Yen giapponese	8,895
Franco svizzero	820,375
Scellino austriaco	97,580
Corona norvegese	216,020
Corona svedese	212,735
FIM	302,220
Escudo portoghese	10,245
Peseta spagnola	10,778
Dollaro australiano	1102,250

Media dei titoli del 29 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	97,500
» 10% » » 1977-92	94,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,375
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,250
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	86,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	99,975
» » » » 1- 7-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,300
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,150
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	100,950
» » » » 1-12-1982/86	100,950
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	100,800
» » » » 1- 3-1983/87	101,150
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,925
» » » » 1- 6-1983/87	101,850
» » » » 1-11-1983/87	100,775
» » » » 1-12-1983/87	100,900
» » » » 1- 1-1984/88	99,850
» » » » 1- 2-1984/88	99,925
» » » » 1- 3-1984/88	100 —
» » » » 1- 4-1984/88	100,750
» » » » 1- 5-1984/88	101,050
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	101,250
» » » » 1- 8-1983/88	101,400
» » » » 1- 9-1983/88	101,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,600
» » » » 1- 7-1990	98,350
» » » » 1- 8-1990	98,400
» » » » 1- 9-1990	98,750
» » » » 1-11-1983/90	103,450
» » » » 1-12-1983/90	102,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,925
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » » 1- 4-1984/91	101,400
» » » » 1- 5-1984/91	101,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,925
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,400
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1992	99,800
» » » » 1- 2-1992	98,925
» » » » 1- 2-1995	98,825
» » » » 1- 3-1995	98,300
» » » » 1- 4-1995	98,625
» » » » 1- 5-1995	98,500
» » » » 1- 6-1995	98,150
» » » » 1- 7-1995	98,600
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	100,150
» » » 13,50% 1-10-1986	100,300
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,200
» » » 12 % 1- 2-1988	100,650
» » » 12 % 1- 3-1988	101,250
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,050
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,375
» » » 12,50% 1-10-1988	102,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,625
» » » » 1983/90 11,50%	109,600
» » » » 1984/91 11,25%	109,400
» » » » 1984/92 10,50%	110 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M28046

MINISTERO DEL TESORO

N. 82

Corso dei cambi del 30 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1501 —	1501 —	1501,20	1501 —	1501 —	1501 —	1501 —	1501 —	1501 —	1501 —
Marco germanico	686,400	686,400	686,80	686,400	686,50	689,49	686,500	686,400	686,400	689,40
Franco francese	215,410	215,410	215,45	215,410	215,50	215,46	215,520	215,410	215,410	215,41
Fiorino olandese	608,580	608,580	609,25	608,580	609 —	608,89	609,400	608,580	608,580	608,58
Franco belga	33,635	33,635	33,65	33,635	33,65	33,62	33,630	33,635	33,635	33,64
Lira sterlina	2320 —	2320 —	2320 —	2320 —	2319 —	2319,35	2318,700	2320 —	2320 —	2320 —
Lira irlandese	2090,900	2090,900	2090 —	2090,900	2090 —	2089,70	2088,500	2090,900	2090,900	—
Corona danese	185,600	185,600	185,66	185,600	185,50	185,48	185,370	185,600	185,600	185,60
Drácma	11,100	11,100	10,90	11,100	—	—	10,920	11,100	11,100	—
E.C.U.	1475,800	1475,800	1476 —	1475,800	1475,65	1475,65	1475,500	1475,800	1475,800	1475,80
Dollaro canádese	1088,100	1088,100	1089 —	1088,100	1088 —	1088,17	1088,250	1088,100	1088,100	1088,10
Yen giapponese	8,911	8,911	8,92	8,911	8,90	8,90	8,907	8,911	8,911	8,91
Franco svizzero	820,200	820,200	821,10	820,200	820 —	820,23	820,260	820,200	820,200	820,20
Scellino austriaco	97,583	97,583	97,60	97,583	97,50	97,59	97,600	97,583	97,583	97,58
Corona norvegese	215,450	215,450	216,10	215,450	215,50	215,60	215,750	215,450	215,450	215,45
Corona svedese	213,450	213,450	213,40	213,450	213,50	213,45	213,450	213,450	213,450	213,45
FIM	302,250	302,250	302,50	302,250	302 —	302,22	302,200	302,250	302,250	—
Escudo portoghese	10,300	10,300	10,25	10,300	10,30	10,29	10,280	10,300	10,300	10,30
Peseta spagnola	10,779	10,779	10,78	10,779	10,75	10,78	10,791	10,779	10,779	10,78
Dollaro australiano	1111 —	1111 —	1108 —	1111 —	1110 —	1101,50	1110 —	1111 —	1111 —	1111 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1501 —
Marco germanico	686,450
Franco francese	215,465
Fiorino olandese	608,990
Franco belga	33,632
Lira sterlina	2319,350
Lira irlandese	2089,700
Corona danese	185,485
Dracma	11,010
E.C.U.	1475,650
Dollaro canadese	1088,175
Yen giapponese	8,909
Franco svizzero	820,230
Scellino austriaco	97,591
Corona norvegese	215,600
Corona svedese	213,450
FIM	302,225
Escudo portoghese	10,290
Peseta spagnola	10,785
Dollaro australiano	1110,500

Media dei titoli del 30 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	97,500
» 9% » » 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,500
» 10% » » 1977-92	94,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	91,250
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	101,150
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,300
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	100,700
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,025
» » » » 1- 1-1983/87	101,025
» » » » 1- 2-1983/87	100,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,525
» » » » 1- 5-1983/87	101,775
» » » » 1- 6-1983/87	101,250
» » » » 1-11-1983/87	100,925
» » » » 1-12-1983/87	100,850
» » » » 1- 1-1984/88	100,150
» » » » 1- 2-1984/88	99,950
» » » » 1- 3-1984/88	99,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,925
» » » » 1- 5-1984/88	101,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	101,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,350
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,625
» » » » 1- 7-1990	98,500
» » » » 1- 8-1990	98,600
» » » » 1- 9-1990	99,050
» » » » 1-11-1983/90	103,500
» » » » 1-12-1983/90	102,400
» » » » 1- 1-1984/91	101,925
» » » » 1- 2-1984/91	102 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 1- 4-1984/91	101,350
» » » » 1- 5-1984/91	101,200
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,425
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	99,800
» » » » 1- 2-1992	98,950
» » » » 1- 2-1995	100,050
» » » » 1- 3-1995	98,225
» » » » 1- 4-1995	98,525
» » » » 1- 5-1995	98,300
» » » » 1- 6-1995	98,075
» » » » 1- 7-1995	98,450
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,050
» » » 13,50% 1-10-1986	100,350
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,100
» » » 12 % 1- 2-1988	101,100
» » » 12 % 1- 3-1988	101,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,975
» » » 12,50% 1-10-1988	102,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,500
» » » » 1983/90 11,50%	109,625
» » » » 1984/91 11,25%	110 —
» » » » 1984/92 10,50%	110 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M30046

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Cocquio Trevisago.

Con decreto ministeriale n. 14/2106 del 18 aprile 1986 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Cocquio Trevisago è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 861.429.420, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 880.987.331, iscritto a ruolo a nome delle ditte Barichella Olindo e S.r.l. Esse Di.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese, darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonchè alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

86A3259

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rideterminazione delle indennità di carica spettanti ai componenti degli organi collegiali di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1986, registro n. 4 Turismo, foglio n. 66, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le indennità di carica per i componenti degli organi collegiali di amministrazione di enti vigilati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a decorrere dal 1° ottobre 1985, sono aumentate del 50 per cento, rispetto alle misure predeterminate con i decreti presidenziali 22 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1981, registro n. 4, foglio n. 273; 19 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1984, registro n. 1 Turismo, fogli n. 360 e n. 361; 19 dicembre 1983, registrato il 27 febbraio 1984, registro n. 2 Turismo, foglio n. 166 e 13 marzo 1984, registrato il 7 maggio 1984, registro n. 4 Turismo, foglio n. 134.

86A3178

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1986 le ditte sottoelencate sono riconosciute, a termine degli articoli 9 della legge n. 1096/1971 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costitutori delle varietà a fianco indicate:

Cooperativa produttori agricoli pisani, Pontedera (Pisa)

girasole:
Era;
Arno.

Pag-seed Service, Minneapolis - Minnesota (USA)

mais:
Resegone;
Lavaredo.

Semences Nickerson, Longuè Jumelle (F)

mais:
Far West.

C.A.B.C.A. - Cooperative Agricole de cereales. du Bassin de l'Adour (F)

mais:
Ronoval;
Ronatop.

Landwirst-Schaftbetrieb Neuhof-Rorhau Pflanzenzucht (A)

mais:
Husar.

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1986 la sede sociale della società Oris viene variata da Osimo (Ancona) a Milano, via G. Galeazzo n. 3.

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1986 la denominazione della varietà di fagiolo, iscritta nel registro nazionale con la denominazione Dominio varia la denominazione medesima in Saetta.

Con decreto ministeriale del 21 aprile 1986 è stata variata la ragione sociale della Anicagricoltura, con sede in Milano, via Medici del Vascello n. 26, in Enichemagricoltura, con sede in Milano, via Medici del Vascello n. 26.

86A3473

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Comunicato concernente la variazione registrata dall'indice sindacale nel semestre novembre 1985-aprile 1986, ai fini dell'adeguamento retributivo al costo della vita per il semestre maggio-ottobre 1986.

Il giorno 7 maggio 1986 si è riunita la Commissione nazionale per l'indice sindacale del costo della vita funzionante presso l'Istituto centrale di statistica.

La Commissione ha proceduto ai calcoli per la determinazione del valore medio dell'indice sindacale (base trimestre agosto-ottobre 1982) del semestre novembre 1985-aprile 1986, valevole, a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e della legge 26 febbraio 1986, n. 38, ai fini dell'applicazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, della pubblica amministrazione e negli altri settori interessati.

Detto indice è risultato pari a 137,64 e ha registrato rispetto al valore di 134,00, assunto come base di riferimento per la prima applicazione della nuova disciplina dell'indennità di contingenza, una variazione del 2,72 per cento da applicare ai fini dell'adeguamento retributivo al costo della vita, a partire dal 1° maggio 1986 e per il semestre maggio-ottobre 1986, nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, della pubblica amministrazione e negli altri settori interessati, secondo i criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Pertanto l'importo mensile uguale per tutti di L. 580.000, rivalutato al cento per cento della predetta variazione, passa a L. 595.776, con un aumento di L. 15.776 cui va aggiunta la rivalutazione pari al venticinque per cento della quota di retribuzione mensile eccedente le L. 580.000 determinata secondo le disposizioni dei provvedimenti citati.

86A3557

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 18 aprile 1986, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 23 aprile 1986;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 23 aprile 1986

(*Seguono le firme*)

N. progr.	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa Totale tonnellate	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	178/B	Oli vegetali	Oleifici fasanesi S.r.l., Scalo ferroviario Fasano (Brindisi)	Q.li 35.700	Puglia	Trepuzzi (Brindisi)	Q.li 10.000
						Trepuzzi (Brindisi)	Q.li 11.000
						Carmiano (Lecce)	Q.li 6.000
						Carmiano (Lecce)	Q.li 5.500
						Sannicola (Bari)	Q.li 3.200
2	178/C	Oli vegetali	Oleifici fasanesi S.r.l., Scalo ferroviario Fasano (Brindisi)	Q.li 146.000	Puglia	Fasano (Brindisi)	Q.li 146.000
3	348/A	Orto-frutticoli ecc.	As.Pro.Pat. - Associazione produttori pataticoli del Piemonte, via Gramsci, 63, Alessandria	Q.li 87.000	Piemonte	Tortona (Alessandria):	
						Cascina Capitania	Q.li 5.000
						Sale (Alessandria):	
						Gerbidi di Sale	Q.li 3.000
						Alzano Scrivia (Alessandria):	
						Via Megardi	Q.li 6.000
						Rivalta Scrivia (Alessandria):	
						Az. agr. S. Guglielmo	Q.li 30.000
						Castelnuovo Scrivia (Alessandria):	
						Strada S. Damiano	Q.li 3.000
						Cascina Stella Vecchia	Q.li 1.500
						Cascina Guagnina	Q.li 2.500
						Cascina Cerogetta	Q.li 2.000
						Cascina Cascinetta	Q.li 3.000
						Strada Pontecurone	Q.li 2.500
						Cascina Franca	Q.li 5.000
						Cascina Flora	Q.li 5.000
						Cascina Canova	Q.li 4.000
						Cascina Sicchè	Q.li 4.000
						Strada Prati	Q.li 2.500
						Via De Gasperi	Q.li 3.000
						Cascina Brizia	Q.li 5.000

86A3302

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica;

Visto l'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, concernente modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1983, n. 892, che sostituisce la tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, concernente l'organico del ruolo della carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 - legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, concernente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego sopra citata;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7, concernente l'immediata esecutività dei provvedimenti di nomina, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, di cui quattro posti per la specializzazione in materia commerciale; due posti per la specializzazione per il Vicino Oriente ed un posto per la specializzazione per l'Estremo Oriente.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 11 luglio 1980, n. 312, quattro dei venticinque posti messi a concorso (di cui un posto per la specializzazione commerciale) sono riservati agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2, punto 3), e con almeno cinque anni di effettivo servizio nelle ex carriere di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche.

I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

Qualora i candidati idonei nelle tre specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati alle specializzazioni stesse, i posti non utilizzati saranno conferiti secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Ai fini del conseguimento delle specializzazioni sopraindicate i candidati dovranno sostenere una o più prove integrative di cui al successivo art. 6.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non superiore ai trenta anni e non inferiore ai ventuno.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonche dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche per l'Oriente o in scienze politiche per l'Europa orientale, in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguite presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero od alle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari d'Italia, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trenta anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

In particolare, ai fini della riserva di posti di cui all'art. 1, gli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto dell'amministrazione stessa, devono specificare il periodo od i periodi di servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche;

8) i titoli, di cui al successivo art. 8, dei quali sia eventualmente in possesso;

9) se e di quali titoli sia in possesso che diano luogo a preferenza o precedenza. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

10) per quale, o quali, delle specializzazioni, di cui all'art. 1, intenda eventualmente concorrere, con eventuale contestuale richiesta delle prove integrative di esame previste dal successivo art. 6;

11) se intenda sostenere una o più prove facoltative ed in quali lingue, di cui al successivo art. 7.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve inoltre allegare:

a) un certificato medico in carta legale, in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che «è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera». Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante risiede all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica sia prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

b) la documentazione attestante il possesso dei titoli di cui al punto 8) del presente articolo.

In particolare, nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera b) dell'art. 8, è richiesto che venga specificato che la carriera di appartenenza sia una carriera direttiva dello Stato cui si sia stati ammessi a seguito di pubblico concorso; nella documentazione relativa a titoli di cui alla lettera c) del citato articolo, dovrà precisarsi che il posto di ruolo sia equiparato alla carriera direttiva e sia stato conseguito a seguito di concorso per esami.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale; essi tendono ad accertare la preparazione, la maturità e l'attitudine del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) storia moderna e contemporanea;

2) economia politica e politica economica;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico);

5) lingua francese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico).

La prova orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale;

b) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere;

c) nozioni istituzionali di diritto civile;

d) geografia politica ed economica;

e) storia delle dottrine politiche.

L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse.

La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonché la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per le quali dispongono di quattro ore.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova scritta e quello per la prova orale sono espressi in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve riportare almeno sessanta centesimi.

La votazione finale è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui ai seguenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 6.

I candidati alla carriera diplomatica possono conseguire, ove ne facciano richiesta, una o più specializzazioni di cui all'art. 1.

I candidati possono chiedere di sostenere una prova integrativa scritta e orale in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, per il conseguimento della specializzazione in materia commerciale, oppure una prova integrativa orale di lingua araba per il conseguimento della specializzazione per il Vicino Oriente, o una prova integrativa orale di lingua giapponese per il conseguimento della specializzazione per l'Estremo Oriente.

Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene calcolato per determinare la media complessiva relativa alle prove scritte, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma, soltanto qualora esso sia superiore alla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.

Alla prova integrativa orale di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero il candidato è ammesso soltanto qualora nella relativa prova scritta egli abbia conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato può conseguire fino a 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

Alle prove integrative orali di lingua araba o giapponese, il candidato può conseguire, per ogni prova, fino a 2 centesimi purché raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

Qualora il candidato abbia superato le prove integrative relative a più specializzazioni, sempre che sia risultato idoneo nelle prove obbligatorie, ai fini dell'attribuzione della specializzazione nonché del punteggio complessivo, verrà tenuto conto della sola votazione in relazione alla quale il candidato abbia conseguito il migliore utile collocamento in graduatoria.

Art. 7.

I candidati possono chiedere di sostenere prove facoltative orali in spagnolo, russo e tedesco.

Per ciascuna di tali prove il candidato può conseguire fino a 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi.

Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo.

Art. 8.

La commissione può assegnare complessivamente fino a 8 centesimi per i titoli seguenti:

a) libera docenza od assistentato universitario ordinario o straordinario in discipline che formano oggetto delle prove scritte obbligatorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 4: fino a 3 centesimi;

b) servizio prestato quali funzionari nelle carriere direttive dello Stato, a seguito di ammissione per concorso; quali magistrati ordinari, amministrativi o militari; quali procuratori od avvocati dello Stato: fino a 3 centesimi;

c) servizio prestato dagli insegnanti, in possesso di una delle lauree di cui all'art. 2, che abbiano conseguito un posto di ruolo, equiparato alla carriera direttiva, a seguito di concorso per esami, sempreché l'insegnamento abbia riguardato le discipline di cui al precedente punto *a)*: fino a 2 centesimi.

Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione prima dell'inizio delle prove di esame, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame.

Art. 9.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ambasciatore o inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, di due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e di tre docenti universitari.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a primo segretario di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario appartenente alla carriera stessa.

Art. 10.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio in carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 11.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno dal 22 al 27 settembre 1986 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8.

La prima prova verterà su «storia moderna e contemporanea». Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora summenzionati.

Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1986.

La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove successive dandone comunicazione ai candidati.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

Art. 13.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli indicati nella domanda ai sensi dell'art. 3, punto 9).

Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame e dichiara i vincitori del concorso e gli idonei oltre i vincitori.

A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre disposizioni vigenti in materia di preferenze.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelle di precedenza, saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, entro i termini fissati dall'amministrazione. Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

I suddetti concorrenti saranno altresì invitati a consegnare al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale di laurea o copia in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 15.

I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, volontari nella carriera diplomatica per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1986

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1986
Registro n. 5 Esteri, foglio n. 205

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1) Il problema italiano nella politica europea. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Problemi di politica interna ed internazionale dell'Italia nei primi anni dopo l'unificazione.

2) Lineamenti generali della comunità internazionale dalla seconda metà del secolo XIX agli inizi del XX. L'unificazione tedesca. Il sistema diplomatico bismarckiano. La questione d'Oriente. Bilancia delle alleanze continentali e predominio marittimo della Gran Bretagna. Gli equilibri nella regione balcanica.

3) Il processo di sviluppo e di consolidamento degli imperi coloniali europei in Africa ed in Asia.

4) Le grandi potenze extra-europee emergenti: Stati Uniti e Giappone.

5) L'Italia tra il 1900 e il 1914: problemi interni e politica estera.

6) Le origini della prima guerra mondiale. Le coalizioni belligeranti. L'Italia di fronte al conflitto: la neutralità e l'intervento. Scopi di guerra e accordi segreti. L'associazione degli Stati Uniti alla coalizione dell'intesa. L'uscita dal conflitto della Russia.

7) La Conferenza di Parigi e i trattati di pace. Il nuovo equilibrio mondiale e la Società delle Nazioni. L'assetto dell'eredità asburgica nell'Europa centro-danubiana e nell'area adriatica. La dissoluzione dell'Impero Ottomano.

8) La rivoluzione russa, la III Internazionale, le rivoluzioni in Germania e in Ungheria. La politica estera dell'Unione Sovietica. La guerra polacco-sovietica. I rapporti dell'URSS con la Repubblica di Weimar.

9) L'Italia post-bellica. La questione adriatica. Le origini e l'avvento del fascismo.

10) Il sistema della sicurezza collettiva. Tentativi di revisione dello statuto societario. Le alleanze orientali della Francia. I patti di Locarno. Il patto Briand-Kellogg. Il progetto paneuropeo. La Società delle Nazioni e la crisi manciuriana.

11) Il disarmo. Le conferenze di Washington e di Londra. Il fallimento della conferenza generale di Ginevra.

12) Le riparazioni tedesche e i debiti interalleati. La crisi della Ruhr. I piani Dawes e Young. Gli accordi per il consolidamento dei debiti interalleati. La crisi economica mondiale. La conferenza di Losanna.

13) Gli Stati Uniti: il rifiuto dell'internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo. La presidenza Roosevelt e le leggi sulla neutralità. I rapporti con l'America latina.

14) L'Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali: la divisione e la riunificazione della Cina. L'espansionismo giapponese. Il ritorno della presenza russa. La politica americana della porta aperta.

15) La crisi della democrazia parlamentare in Europa. La fine della repubblica di Weimar e la nascita della Germania nazionalsocialista. Il programma hitleriano.

16) La politica estera nazionalsocialista: l'uscita della Società delle Nazioni, il riarmo; la denuncia dei patti di Locarno. L'atteggiamento dell'Europa: il patto a quattro, il mutamento della politica sovietica, il piano Barthou, la crisi austriaca del 1934, l'alleanza franco-sovietica.

17) La politica estera fascista: gli esordi, il periodo Grandi, la conquista dell'Etiopia: premesse politiche e diplomatiche, sviluppi e conseguenze. L'asse Roma-Berlino.

18) La crisi della sicurezza europea: la guerra civile spagnola, l'unione austro-tedesca, il problema dei Sudeti e la conferenza di Monaco. Lo smembramento della Cecoslovacchia. La svolta della politica britannica. Il patto d'acciaio. Le conversazioni anglo-franco-sovietiche. Il problema polacco. Il patto tedesco-sovietico.

19) La guerra in Europa. La quarta spartizione della Polonia. Non belligeranza e intervento dell'Italia. Il crollo della Francia e il dominio continentale della Germania. L'allargamento dei confini sovietici. La resistenza britannica. Il patto tripartito. L'estensione del conflitto all'Unione Sovietica.

20) La guerra mondiale. L'entrata nel conflitto del Giappone e degli Stati Uniti e la formazione della coalizione delle Nazioni Unite. Il problema del «secondo fronte». La caduta del fascismo e la resa dell'Italia. Le conferenze di Teheran e di Yalta. La dichiarazione sui paesi dell'Europa liberata. La vittoria delle Nazioni Unite in Europa e in Estremo Oriente.

21) L'assetto politico territoriale del mondo post-bellico: l'organizzazione delle Nazioni Unite, la conferenza di Potsdam; i trattati di pace con l'Italia e paesi minori del tripartito; la nascita della Repubblica popolare Cinese; il trattato di pace giapponese. La rottura della coalizione vincitrice: le origini della guerra fredda.

22) L'Unione Sovietica e la formazione del sistema degli Stati socialisti nell'Europa orientale: il Cominform e il Comecon, le alleanze bilaterali, il patto di Varsavia.

23) L'organizzazione politico-militare dell'Occidente: la dottrina Truman, il piano Marshall, il patto di Bruxelles, il patto Atlantico e la NATO, l'Unione europea occidentale e gli accordi di Parigi del 1954.

24) Il problema tedesco: la resa incondizionata della Germania, le decisioni della conferenza di Potsdam, il blocco di Berlino, la nascita della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca.

25) Il processo di integrazione europea: le idee, gli interessi, gli strumenti. Il congresso dell'Aja e la fondazione del Consiglio d'Europa. Il piano Schuman e l'istituzione della CECA, il piano Pleven e il fallimento della CED, la conferenza di Messina, la nascita della CEE.

26) Sviluppi politico-territoriali in Africa e in Asia. Cause e conseguenze della formazione dello Stato di Israele. L'emancipazione dell'Asia sudorientale. La guerra in Corea. La politica americana: i patti regionali dal Medio oriente al Pacifico. La questione indocinese e la conferenza di Ginevra. La conferenza di Bandung e la politica del non allineamento. La decolonizzazione e l'indipendenza degli Stati africani.

27) La crisi del 1956. La destalinizzazione e le sue ripercussioni nell'Europa Orientale. La rivolta ungherese. La questione del Canale di Suez e la seconda guerra arabo-israeliana.

28) I temi fondamentali della politica estera della Repubblica italiana. Il problema della sicurezza. La politica europeistica. Le questioni di Trieste e dell'Alto Adige.

29) L'evoluzione dei rapporti tra Stati Uniti ed Unione Sovietica: il problema degli equilibri strategici dalla coesistenza competitiva alla distensione. La seconda crisi di Berlino; la crisi di Cuba; l'istituzione della "linea rossa" e il trattato sulla messa al bando degli esperimenti atomici nell'atmosfera. Il trattato di non proliferazione. Il SALT I.

30) Gli sviluppi nel mondo occidentale: la guerra di Algeria e la nascita della quinta Repubblica francese; la crisi della politica comunitaria europea; la Ostpolitik tedesca; la terza guerra arabo-israeliana; la crisi del Vietnam negli anni sessanta.

31) Gi sviluppi nel mondo orientale. Il nuovo corso romeno; la controversia cino-sovietica; gli eventi cecoslovacchi nel 1968.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

1) Sviluppo storico della società internazionale. La formazione della società internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione. Le organizzazioni internazionali. Il sistema delle relazioni internazionali in trasformazione e i suoi rapporti con le relazioni giuridiche e le istituzioni internazionali.

2) Il diritto della società internazionale. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici e con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.). Prassi e teoria in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale, con particolare riguardo al sistema italiano.

3) Fonti del diritto internazionale. Il diritto non scritto. La codificazione del diritto internazionale. Il diritto convenzionale: il procedimento di formazione dei trattati; le riserve; l'interpretazione dei trattati; le cause di invalidità e di estinzione; la revisione dei trattati; i trattati e gli Stati terzi; i rapporti fra norme convenzionali. Gli atti unilaterali. Gli atti delle organizzazioni internazionali universali e regionali (atti vincolanti e non vincolanti, decisioni, raccomandazioni, pareri; ecc.) In particolare la legislazione comunitaria. La gerarchia tra le fonti del diritto internazionale. Il problema del diritto internazionale cogente.

4) La personalità giuridica internazionale in generale. Gli Stati. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato. Il riconoscimento degli Stati e dei governi. La successione fra Stati. La personalità degli enti diversi dallo Stato. Gli insorti, i governi in esilio, i comitati nazionali all'estero. Gli enti dipendenti dallo Stato, particolarmente gli Stati membri di stati federali. La personalità delle organizzazioni internazionali. La personalità degli individui. La condizione giuridica internazionale della Chiesa cattolica. La condizione giuridica internazionale dei popoli e il principio di autodeterminazione. I movimenti di liberazione nazionale.

5) Gli organi statali competenti per le relazioni internazionali - Capi di Stato e Ministri degli esteri - Agenti diplomatici - Le missioni speciali - Agenti consolari.

6) Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione. Immunità e privilegi degli organi statali, con particolare riguardo ai Capi di Stato, ai Ministri degli affari esteri, agli agenti diplomatici, gli organi militari ed agli agenti consolari. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

7) Il territorio e i limiti spaziali alla sovranità dello Stato:

a) terraferma;
b) spazi marini (acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale, zona economica esclusiva);
c) spazio atmosferico;
d) sottosuolo.

L'altomare e il fondo marino al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. I fiumi internazionali. Lo spazio extra atmosferico e i corpi celesti. I territori internazionali. Le zone polari. Condizione giuridica delle navi, degli aeromobili e delle comunità operanti in territori non soggetti a giurisdizione nazionale. I mezzi cosmici.

8) La sovranità nei riguardi delle persone. La cittadinanza. La protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati. Convenzioni universali e regionali per la tutela dei diritti dell'uomo. In particolare, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Convenzioni contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La tutela delle minoranze. Il trattamento degli stranieri secondo il diritto internazionale consuetudinario e convenzionale. Ammissione, soggiorno ed espulsione degli stranieri. Il diritto di stabilimento, con particolare riguardo alle norme comunitarie in materia. Il diniego di giustizia. Il previo esaurimento dei ricorsi interni. Le convenzioni sull'estradizione.

9) L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stato e loro classificazione. Le alleanze. Le confederazioni di Stati. Le organizzazioni internazionali a base universale e a base regionale, a fini generali e a fini specializzati. L'appartenenza alle organizzazioni internazionali. Gli organi e le istituzioni delle organizzazioni internazionali. In particolare, gli organi e le istituzioni delle Comunità europee. Le funzioni delle organizzazioni internazionali, in particolare le funzioni giurisdizionali, extragiurisdizionali e di controllo. Le relazioni esterne delle organizzazioni internazionali. L'ordinamento interno delle organizzazioni internazionali.

10) L'illecito internazionale e le sue conseguenze. Le varie categorie di illecito internazionale. Le cause escludenti l'illiceità. La responsabilità indiritta e la responsabilità dello Stato per fatti di individui. Garanzia del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.

11) Controversie internazionali. Nozione. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables. Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: inchiesta, negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti. In particolare dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle Nazioni e dallo Statuto delle Nazioni Unite. La soluzione giudiziaria delle controversie internazionali. L'arbitrato. La Corte internazionale di giustizia. La Corte di giustizia delle Comunità europee. Gli altri tribunali internazionali a carattere permanente.

12) La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.). Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. L'occupazione bellica ed il trattamento dei sudditi nemici. Diritti ed obblighi degli Stati neutrali. La neutralizzazione. Le forme di violenza «diverse» dalla guerra. Il diritto umanitario internazionale. I crimini di guerra. I crimini contro la pace e contro l'umanità. La prevenzione e la repressione del ricorso alla guerra nel Patto della Società delle Nazioni e negli altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Il divieto dell'uso della forza ed i suoi limiti, secondo il diritto internazionale consuetudinario e secondo la Carta delle Nazioni Unite. Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e la prassi relativa. Le organizzazioni regionali.

13) Diritto internazionale economico. Il diritto degli scambi internazionali. La clausola della nazione più favorita e il sistema delle preferenze. Gli accordi internazionali sulle materie prime. Unioni doganali e zone di libero scambio. Gli investimenti esteri e le imprese multinazionali. Il sistema monetario internazionale. Il sistema monetario europeo. Le organizzazioni internazionali, sia universali che regionali, operanti nel settore economico. In particolare l'azione del G.A.T.T. e dell'U.N.C.T.A.D. Gli aspetti sostanziali dell'integrazione europea (libertà di circolazione e politiche comunitarie). La tutela dell'ambiente. Il nuovo ordine economico internazionale. La sovranità permanente degli Stati sulle risorse naturali. Il diritto internazionale dello sviluppo. L'assistenza economica, finanziaria e tecnica ai Paesi in sviluppo.

ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA

1) L'economia politica nell'ambito delle scienze sociali. Unità elementari ed aggregati economici. Parti e «tutto» nel sistema economico. Analisi statica e dinamica. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

2) La teoria del consumo. La teoria della produzione. L'equilibrio dell'impresa in relazione alle varie forme di mercato.

3) La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale e spaziale.

4) Mobilità dei fattori: il fenomeno migratorio; formazione e accumulazione del capitale; conversioni e riconversioni industriali.

5) Pianificazione e mercato. Natura e problemi delle economie basate sulla pianificazione collettivistica.

6) Il sistema monetario e creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

7) La teoria del commercio internazionale. Le teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Movimenti internazionali di capitali. Il sistema monetario internazionale. Il processo di integrazione economica internazionale.

8) Il flusso circolare del reddito. Domanda globale, offerta globale e domanda effettiva. La propensione al consumo. L'efficienza marginale del capitale. Il tasso di interesse. L'equilibrio risparmi-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore. L'equilibrio del sistema.

9) Gli squilibri del sistema: disoccupazione e inflazione. Meccanismi di stabilizzazione.

10) Sviluppo in un mercato aperto: analisi e modelli.

11) Analisi economica a problemi di politica. La politica economica nel sistema classico, neoclassico e alla luce dell'apporto Keynesiano. L'economia del benessere.

12) Obiettivi e strumenti. Politica economica empirica e politica economica razionale. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

13) Scelta e combinazione degli strumenti essenziali della politica economica contemporanea: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento nel sistema dei prezzi.

14) La politica industriale in relazione ai problemi dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti.

15) La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

16) La politica economica internazionale commerciale e monetaria. Gli istituti fondamentali, della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi.

17) Il problema della liquidità monetaria internazionale. Il ruolo del dollaro e dell'eurodollaro. Aree monetarie. Il sistema monetario internazionale, sua crisi e progetti di riforma.

18) Aree economiche integrate. L'Europa comunitaria. Il suo assetto attuale: le istituzioni, le politiche, i problemi, le prospettive. Il sistema monetario europeo. Il Comecon.

19) Il problema Nord-Sud. La cooperazione internazionale allo sviluppo: origini, evoluzione, prospettive. La posizione dell'Italia.

20) Il problema dell'emigrazione interna e internazionale. Effetti economici, demografici e sociali.

21) Il problema energetico ed il cambiamento tecnologico nei loro riflessi sulla politica commerciale internazionale.

22) Cenni di informatica. Questioni logiche e metodi di analisi numerica. Struttura, linguaggi e tecniche di impiego degli elaboratori elettronici. Elaboratori elettronici nelle aziende di servizi, nella pubblica amministrazione. Riflessi economici e socio-culturali della introduzione dell'informatica.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero

1) Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2) Il controllo del commercio internazionale. Gli aspetti generali del controllo. Gli organi preposti al controllo degli scambi con l'estero ed i documenti fondamentali.

3) Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. Divieti e contingenti. L'esecuzione delle negoziazioni: prezzo, pagamento, trasporto. Rischi relativi.

4) Il controllo valutario. Sua evoluzione storica. I regolamenti valutari attuali relativi ad esportazioni ed importazioni di merci e servizi, operazioni invisibili correnti, investimenti e disinvestimenti di capitali italiani all'estero e di capitali esteri in Italia. Conti e depositi in valuta pertinenti a residenti e non residenti.

5) I regolamenti valutari dei prezzi all'importazione ed all'esportazione. Intervento del sistema bancario.

6) L'incentivazione delle esportazioni. La promozione pubblica delle esportazioni: organi preposti e strumenti principali. La legge 227/77 per l'assicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione: contenuti, procedure, documenti essenziali, organi competenti.

7) La liberalizzazione degli scambi nel contesto internazionale. Il G.A.T.T.: obiettivi e strumenti. Le zone di libero scambio. L'E.F.T.A., il Patto andino, l'ASEAN.

8) La Comunità economica europea. Gli scambi all'interno della CEE, con i Paesi associati e con gli ACP. Gli accordi commerciali.

9) Gli scambi intercomunitari di prodotti agricoli. Prezzi di orientamento, prezzi di riferimento e prezzi di intervento. Gli importi compensativi monetari (ICM).

10) Il sistema monetario europeo (SME). L'unita di conto europea (ECU).

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

Diritto internazionale privato

1) Funzione delle norme di diritto internazionale privato.

2) Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

3) Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.

4) Limiti dell'applicazione del diritto straniero.

5) Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.

6) Rapporti di famiglia.

7) Successioni e donazioni.

8) Possesso e diritti reali.

9) Obbligazioni.

10) Forma degli atti.

11) Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale

I. Diritto costituzionale:

1) Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).

2) La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.

3) La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.

4) Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. Diritto processuale e civile internazionale:

1) Limiti della giurisdizione italiana.

2) Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.

3) L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.

4) Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.

5) Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. Diritto penale e processuale penale internazionale:

1) Limiti della legge penale nello spazio. Limitii della giurisdizione penale.

2) L'estradizione.

3) Effetti delle sentenze penali straniere.

4) Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. Diritto tributario:

1) Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.

2) Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO (COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO) E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1) Concetto e partizione del diritto pubblico.

2) Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

3) L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale.

4) La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5) La funzione giurisdizionale; posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6) L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7) L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.

8) L'amministrazione diretta locale.

9) Gli enti autarchici nazionali.

10) Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.

11) I mezzi dell'azione amministrativa; il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione.

12) Gli atti amministrativi; classificazione e tipi.

13) La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14) Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE

1) Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.

2) Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.

3) Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.

4) Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.

5) Famiglia. Matrimonio, filiazione ed adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.

6) Diritti reali. Proprietà e possesso.

7) Diritti di obbligazione. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.

8) Contratti in generale e loro classificazione.

9) L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.

10) I diritti su beni immateriali.

11) Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

12) Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

13) Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1) Lineamenti generali dei cinque Continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.

2) Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgiche e meccaniche.

3) Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazione terrestre, marittima ed aerea.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1) Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).

2) Curialisti ed anticurialisti nel Medio Evo.

3) Machiavelli e la nuova scienza politica.

4) Svolgimenti della scuola giusnaturalistica.

5) Assolutismo ed antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes ed a J. Locke.

6) Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.

7) Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.

8) Il liberalismo.

9) Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.

10) Carte americane dei diritti. La dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1789. La dichiarazione dei diritti dell'uomo nel 1948.

86A3304

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico industriale nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria, per la regione Lombardia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente i miglioramenti economici al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sulla equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748, relativa alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, registro n. 2, foglio n. 117, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, concernente la modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente i miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente miglioramenti al personale dei Ministeri;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 742, che ha eliminato la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa ai provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1985, con il quale, in attuazione della normativa contenuta nella citata legge n. 444/1985, è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di medico in prova nel ruolo del personale tecnico-sanitario dell'amministrazione penitenziaria;

Considerato che, in relazione ai complessivi trentuno posti indicati, per la carriera direttiva tecnica, nella tabella *B* allegata alla citata legge n. 444/1985, due posti devono essere attribuiti al ruolo degli ispettori tecnici industriali ed agrari, in quanto ne costituiscono l'intera dotazione organica;

Atteso che, non è possibile effettuare la riserva prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, poiché l'aliquota che sarebbe da attribuire per tale riserva è di 0,33;

Ritenuto che, in relazione alle esigenze dei servizi tecnici industriali ed agrari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, si rende necessario che dei predetti due posti uno sia assegnato al settore industriale ed uno a quello agrario;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico industriale in prova, livello VII, nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria, per la regione Lombardia.

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

Il vincitore dovrà prestare servizio per almeno cinque anni nell'ambito della predetta regione.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o titolo equipollente e della relativa abilitazione professionale;

b) avere compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e di avere svolto per almeno quattro anni l'esercizio della professione;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza; il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 27, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre, unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea, rilasciato su carta bollata, dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito, nonché tutti i titoli professionali di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Per la valutazione dei titoli professionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 22 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili 5 punti.

La vautazione dei predetti titoli precede le prove di esame.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Silvestri, 52 alle ore 8 dei giorni 24 e 25 luglio 1986 (*).

(*) Nuova data fissata con decreto ministeriale 28 aprile 1986.

Esse avranno per oggetto:

1) tecnica industriale;

2) contabilità di Stato e contabilità carceraria con particolare riguardo alla contabilità delle aziende industriali.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) ordinamento penitenziario e nozioni di criminologia;

2) elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

3) legislazione sociale del lavoro con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;

4) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni;

5) elementi di statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcuno avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni spra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 444/1985 il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà formata la graduatoria di merito e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Ultimate le prove del concorso, il vincitore è nominato immediatamente ispettore tecnico industriale in prova, livello VII, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ed assunto in servizio.

Il medesimo dovrà produrre subito, e comunque entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, da inviarsi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I:

1) diploma originale di laurea in ingegneria o titolo equipollente e certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autentica di essi rilasciata su carta bollata.

Qualora il diploma ed il certificato sopra indicati non siano stati ancora rilasciati, l'interessato potrà presentare, in originale o copia autentica, il certificato-diploma in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1933, n. 704 (anche se negativa), circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio di cui al precedente art. 6, n. 1);
3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;
4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;
5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il

certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 8.

Il nuovo assunto in servizio sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio dell'impiegato assunto in servizio si provvede con apertura di partita provvisoria di spesa fissa.

Art. 9.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, l'impiegato che avrà ottenuto il giudizio favorevole sarà confermato in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 11

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

....
(cognome e nome) (1)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a .... (provincia ....) in via.................................... n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico industriale in prova, livello settimo, nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perché (2)..

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.. nell'anno ....,

b) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito presso .... in data .... ed ha svolto l'esercizio della professione per anni ....;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure (3) ....,

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) ....,

f) ha statura non inferiore a m 1,60;

g) eventuali condanne penali riportate (5).............................,

h) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a........................... (città) .... (provincia) .... via .... n. .... (c.a.p.) .... numero telefonico ....

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6)..

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere quaisiasi sede di servizio.

Allega i seguenti documenti:

1) ....,

2) ....,

3) ....

Data, ...

Firma (7)

....

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi;

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

86A3305

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico agrario nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria, per la regione Sardegna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento e le retribuzioni al personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente i miglioramenti economici al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sulla equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748, relativa alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, registro n. 2, foglio n. 117, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 483, concernente la modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente i miglioramenti economici al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, concernente miglioramenti al personale dei Ministeri;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 742, che ha eliminato la richiesta e l'accertamento del requisito della buona condotta per l'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, relativa ai provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1985, con il quale — in attuazione della normativa contenuta nella citata legge n. 444/1985 — è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a ventinove posti di medico in prova nel ruolo del personale tecnico-sanitario dell'Amministrazione penitenziaria;

Considerato che, in relazione ai complessivi trentuno posti indicati, per la carriera direttiva tecnica, nella tabella *B* allegata alla citata legge n. 444/1985, due posti devono essere attribuiti al ruolo degli ispettori tecnici industriali ed agrari, in quanto ne costituiscono l'intera dotazione organica;

Atteso che, non è possibile effettuare la riserva prevista dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, poiché l'aliquota che sarebbe da attribuire per tale riserva è di 0,33;

Ritenuto che, in relazione alle esigenze dei servizi tecnici industriali ed agrari dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, si rende necessario che dei predetti due posti uno sia assegnato al settore industriale ed uno a quello agrario;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore tecnico agrario in prova, livello settimo, nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario dell'ex carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria, per la regione Sardegna.

Le nomine dei vincitori e le immissioni in servizio degli idonei avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 7, terzo comma, della legge n. 444/1985.

Il vincitore dovrà prestare servizio per almeno cinque anni nell'ambito della predetta regione.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in agraria o titolo equipollente e della relativa abilitazione professionale;

b) avere compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e di avere svolto per almeno quattro anni l'esercizio della professione;

5) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza; il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando, e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti debbono, altresì, produrre unitamente alla domanda, il certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea, rilasciato su carta bollata, dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito, nonché tutti i titoli professionali di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Per la valutazione dei titoli professionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 22 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, sono disponibili 5 punti.

La valutazione dei predetti titoli precede le prove di esame.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Silvestri 52, alle ore 8 dei giorni 2 e 3 luglio 1986 (*).

Esse avranno per oggetto:

1) tecnica agraria;

2) contabilità di Stato e contabilità carceraria con particolare riguardo alla contabilità delle aziende agrarie.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) ordinamento penitenziario e nozioni di criminologia;

2) elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

3) legislazione sociale del lavoro con particolare riferimento all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;

4) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni;

5) elementi di statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 444/1985, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà formata la graduatoria di merito e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Ultimate le prove del concorso, il vincitore è nominato immediatamente ispettore tecnico agrario in prova, livello settimo, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ed assunto in servizio.

Il medesimo dovrà produrre subito, e comunque entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, da inviarsi al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I:

1) diploma originale di laurea in agraria o titolo equipollente e certificato di abilitazione all'esercizio professionale o copia autentica di essi rilasciata su carta bollata.

(*) Nuova data fissata con decreto ministeriale 28 aprile 1986.

Qualora il diploma ed il certificato sopra indicati non siano stati ancora rilasciati, l'interessato potrà presentare, in originale o copia autentica, il certificato-diploma in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dal'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1933, n. 704 (anche se negativa), circa i servizi di ruolo o non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di provenzienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio, di cui al precedente art. 6, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 8.

Il nuovo assunto in servizio sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio dell'impiegato assunto in servizio si provvede con apertura di partita provvisoria di spesa fissa.

Art. 9.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dalla nomina in prova.

Nei casi in cui, dopo l'immissione in servizio, non possa aver corso la nomina per i motivi indicati negli articoli precedenti, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, l'impiegato che avrà ottenuto il giudizio favorevole sarà confermato in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 10

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

....
(Cognome e nome) (1)

....
(luogo di nascita) (data di nascita)

....
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a ....
....
(provincia di..............................) in via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ed esami ad un posto di ispettore tecnico agrario in prova, livello settimo, nel ruolo del personale ispettivo tecnico industriale ed agrario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2, del bando perché (2) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio:...................... conseguito presso.. nell'anno............,

b) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito presso.. in data .... ed ha svolto l'esercizio della professione per anni ....;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure (3) ....;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) ....;

f) ha statura non inferiore a m. 1,60;

g) eventuali condanne penali riportate (5)............................,

h) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a.. (città) .... (provincia di ....) via................................. n. .... (c.a.p. ....) numero telefonico ....

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (6)...

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando ed è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Allega i seguenti documenti:

1) ....;

2) ....;

3) ....

Data, ...

Firma (7).......................................

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

86A3306

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare la tabella *C* allegata alla legge stessa, dalla quale risulta che questa Amministrazione è stata autorizzata, fra l'altro, a mettere a concorso due posti nella carriera esecutiva amministrativa;

Ritenuto di indire un concorso per il conferimento di due posti di coadiutore dattilografo in prova;

Considerata l'opportunità di reperire per la sede della prova scritta di esame dei locali adeguati al numero dei candidati e di stabilire, pertanto, solo successivamente la sede ed il diario della prova stessa;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero delle partecipazioni statali.

I predetti posti verranno conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei del concorso, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo stesso alla data del 1° aprile 1984, ferme rimanendo le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente ed effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dal precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale degli affari generali e dell'organizzazione amministrativa - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domade di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome ed il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentacinque anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere dichiarati decaduti da altro impiego per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non saranno accolte domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al primo capoverso del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito al successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

1) prova scritta: componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia: scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa centottanta battute al minuto. Inoltre prova di copia di un secondo brano, con velocità libera per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità;

3) colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento al Ministero delle partecipazioni statali;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola dell'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di archivistica.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* come al precedente comma. In caso di anticipo o di rinvio della prova stessa sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso indicati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno 6/10.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Art. 9

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze o precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale affari generali e organizzazione amministrativa - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui hanno avuto notizia del superamento della prova stessa. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo ove non ne sia espressamente prevista l'esenzione; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati od elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazone della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso, con particolare riferimento al disposto del quarto comma dell'art. 7 della citata legge n. 444/1985 in merito alla preferenza, a parità di merito, accordata ai candidati che si trovino in stato di disoccupazione da un periodo non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Ultimata la procedura concorsuale i candidati idonei verranno nominati secondo l'ordine di graduatoria, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali (quarta qualifica funzionale) sino alla copertura dei due posti messi a concorso con il presente bando ed immessi in servizio.

I nuovi assunti che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

Art. 12.

I nuovi assunti dovranno presentare, entro il primo mese dall'immissione in servizio, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.
Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.
L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*), di cui al presente art. 12 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione delle funzioni.

I candidati che siano dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato d'indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*) e *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dalla amministrazione di appartenenza ed un attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*) e *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

I nuovi assunti saranno, eventualmente, invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salvo la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni rese sino alla data di ricusazione saranno comunque compensate.

Art. 13.

Al termine del periodo di prova di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, i nuovi assunti, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati nel ruolo della predetta quarta qualifica funzionale.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, nonché il beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme di cui alle vigenti disposizioni normative.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1986

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1986
Registro n. 12 Partecipazioni statali, foglio n. 360

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale affari generali e organizzazione amministrativa - Via Sallustiana, 53 - 00187 ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente a ....
(c.a.p. ....) (provincia di ....)
via ....
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di.. conseguito l'anno .... presso l'istituto .... avente sede a.. (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione ....;

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto..

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo:............
....

Data, ...

Firma ....

Autentica della firma..

86A3148

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Reggio Calabria

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti due):

gruppo di discipline n. 61 posti due suddivisi in:

cattedra di chirurgia generale .... posti 1
cattedra di chirurgia plastica .... » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale - 89100 Reggio Calabria, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al predetto ufficio del personale dell'Università medesima.

86A3497

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università «La Sapienza» di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1986, si svolgeranno presso l'istituto di medicina legale e assicurazioni, viale Regina Elena, 336, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 27 maggio 1986, ore 9.

86A3498

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso a dieci posti nel profilo professionale di manovale per il compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a dieci posti nel profilo professionale di manovale per il compartimento di Torino, indetto con decreto ministeriale 23 gennaio 1985, avrà luogo domenica 18 maggio 1986, ore 9, presso vari istituti scolastici aventi sede nelle città di Torino, Genova, Verona, Venezia, Bologna, Firenze e Roma.

86A3513

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a due posti di commesso presso l'unità sanitaria locale n. 56.

In riferimento al comunicato relativo all'indizione di pubblici concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56 (comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985) si rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso per due posti di commesso per un periodo di giorni trenta decorrenti dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale o corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si rende noto che saranno comunque ritenute valide le istanze già presentate al suddetto concorso in conseguenza del precedente bando pubblico, con facoltà di integrare la documentazione già presentata.

86A3516

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di assistente medico legale, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di medicina del lavoro, a tempo pieno;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitaria;
due posti di assistente tecnico addetto all'antinfortunistica;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario;
un posto di operatore tecnico - sarta.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Badia Polesine (Rovigo).

86A3422

Concorso ad un posto di assistente medico presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, ad un posto di assistente medico - laboratorio analisi e centro trasfusionale - disciplina: laboratorio analisi chimico cliniche - area funzionale di medicina - ruolo sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A3425

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria;
un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di medicina del lavoro;
un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di radiologia diagnostica;

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia - disciplina di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base;
un posto di fisico coadiutore;
un posto di operatore professionale collaboratore vigile sanitario e/o tecnico di igiene;
un posto di operatore professionale collaboratore terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sondrio.

86A3418

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/4, a:
cinque posti di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione - ruolo sanitario tabella M - operatore professionale di prima categoria;
due posti di veterinario collaboratore (assistente in formazione) - ruolo sanitario - tabella C.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell' U.S.L. in Milano.

86A3426

REGIONE LIGURIA

Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Sanremo (Imperia).

86A3424

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:
due posti di capo servizi sanitari ausiliari - ruolo sanitario - profilo professionale: personale con funzioni didattico-organizzative di operatore professionale dirigente;
dieci posti di coadiutore amministrativo - ruolo amministrativo;
quattro posti di vigilatrice d'infanzia - personale infermieristico - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria-collaboratori.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del servizio personale dell'U.S.L. in Genova.

86A3423

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Sarzana (La Spezia).

86A3421

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

A) *Presidio ospedaliero di Lamezia Terme:*
un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

B) *Presidio ospedaliero di Soveria Mannelli:*
un posto di primario del servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Lamezia Terme (Catanzaro).

86A3419

Concorso a quindici posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 28.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale coordinatore (ostetrica) presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione del personale dell'U.S.L. in Locri (Reggio Calabria).

86A3417

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
due posti di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Larino (Campobasso).

86A3420

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto ospedaliero di pediatria;
un posto di aiuto di laboratorio analisi cliniche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale della U.S.L. in Mistretta (Messina).

86A3427

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - tecnico di laboratorio medico.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore - tecnico di laboratorio medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

86A3416

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica al concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi. (Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, alla pag. 23, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 4, dove è scritto: «Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente *art. 2*, è elevato ecc.», leggasi: «Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente *art. 3*, è elevato ecc.».

86A3371

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via *Maestranza, 22*

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221